





Ministero della Giurtizia.

Protocollo N.	Generale	Entrata Uscita	1781 2020					
Data di		Data di	18/05/2020					
Arrivo		Partenza	16/05/2020					
Responsabi Protocollo	le c	li						
Area Amm	inistrativa	Area Giurisdizionale						
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria					
Area Amministrazione Contabilità								
AAC	Codice Cat	N. Reg						
		Data Reg.						
Data di Pub	blicazione							
Responsabi Pubblicazio								

Spett.le	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Alla C.A.	Dir. Dott. Gabriele PAPA PAGLIARDINI
E-mail	direzione@agea.gov.it

Lettera	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore				
	AAIE	AA5A8	13	2020	SD	EP				
Oggetto:		PROPOSTE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI – BOZZA CONVENZIONE AGEA CAA 2020								

Preg.mo Direttore,

gli scriventi Consiglio dell'Ordine e Collegi Nazionali, in qualità di Enti di diritto pubblico non economico, ai sensi dei rispettivi ordinamenti professionali, richiamando il principio di sussidiarietà attribuito dalla Pubblica Amministrazione al sistema ordinistico, sottopongono alla Sua attenzione le proposte di emendamento della bozza di convenzione in oggetto.

RELAZIONE

La presente proposta è stata elaborata congiuntamente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati, e Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati,, a seguito della riunione del 15 maggio 2020 con AGEA, e si propone di realizzare il puntuale rispetto delle norme sui CAA, che prevedono la presenza dei liberi professionisti anche per l'accesso al SIAN, ritenendo che questa presenza sia fondamentale ai fini della realizzazione del nuovo modello organizzativo voluto da AGEA.

In questa fase le proposte sono pertanto calibrate sull'essenziale e, in particolare, sull'art. 4 della Convenzione, armonizzandola con quanto previsto dal DM 27 marzo 2008 recante "*Riforma dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola*" nonché dall'art. 6 comma 6 del D. Lgs. 21 maggio 2018 n. 74 recante "*Riorganizzazione dell'AGEA*" ed altresì, limitatamente, sull'art. 2 comma 6.

I Consigli Nazionali sottoscrittori della presente proposta ritengono infatti opportuno non appesantire il contenuto della "Convenzione AGEA CAA 2020", già in avanzata fase di discussione, per consentirne - con le modifiche proposte - una rapida definizione funzionale all'interesse pubblico, demandando una più generale riflessione sul ruolo, le funzioni ed il funzionamento dei CAA ad un "Tavolo tecnico" con AGEA, qualora l'Agenzia confermi la propria disponibilità in tal senso, così come espressa nell'incontro del 15 maggio u.s.

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali protocollo@conafpec.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati segreteria@pec.peritiagrari.it







PROPOSTE DI MODIFICA, evidenziate in rosso

ALL'ART. 2

• • • • • • • •

6. Il CAA deve garantire per sé e per le Società convenzionate la separazione tra le attività svolte dagli operatori che hanno accesso al SIAN e le altre attività di consulenza e assistenza agli agricoltori, di cui al presente articolo, comunicando all'Organismo pagatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, le modalità organizzative che garantiscono tale separazione.

Il CAA assicura e vigila che le attività di assistenza e consulenza si svolgano nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 e s.m.i.

ALL'ART. 4

•••••

2. Al fine di innalzare il livello di sicurezza nella gestione del SIAN ed accrescere la qualità del servizio, anche in relazione alle nuove modalità di gestione dei fascicoli e delle funzioni delegate da AGEA, sono definiti i seguenti requisiti aggiuntivi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2018, n.74, articolo 6, comma 6:

.

- c) il responsabile di sede deve avere "comprovata esperienza ed affidabilità" dimostrata attraverso il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- I. iscrizione nell'Albo professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ovvero dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati ovvero degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati;
- II. titolo di studio in discipline agrarie, forestali o equipollenti, unitamente ad una esperienza di almeno dodici mesi nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla Politica Agricola Comunitaria e nazionale;
- III. esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla Politica Agricola Comunitaria e nazionale, svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli, CAA riconosciuti e/o Società ausiliarie con gli stessi convenzionate.
- d) per gli operatori con funzione di supporto al responsabile di sede la "comprovata esperienza ed affidabilità" si deve intendere come il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- I. iscrizione nell'Albo professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ovvero dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati ovvero degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati;
- II titolo di studio in discipline agrarie, forestali o equipollenti unitamente ad una esperienza lavorativa di almeno sei mesi nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla Politica Agricola Comunitaria e nazionale;
- III. esperienza lavorativa di almeno sei dodici mesi anche non consecutivi nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla Politica Agricola Comunitaria e nazionale,

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali protocollo@conafpec.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati segreteria@pec.peritiagrari.it







Ministero della Giustizia.

svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli, CAA riconosciuti e/o Società ausiliarie con gli stessi convenzionate.

- 3. Entro il 30 settembre 2020 almeno il 50 30 per cento degli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate o liberi professionisti, iscritti ai rispettivi Albi, di cui all'art. 1 comma 1 lett. f del DM 27 marzo 2008. A far data dal primo gennaio 2021 almeno il 50 per cento degli tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate o liberi professionisti, iscritti ai rispettivi Albi professionali, di cui all'art. 1 comma 1 lett. f del DM 27 marzo 2008. Detta percentuale deve essere del 100 per cento alla data del 30 giugno 2021.
- 4. La mancata ottemperanza agli obblighi assunti con scadenza 30 settembre 2020 di cui al comma 3 comporta la riduzione del 20 10 per cento dei compensi spettanti al CAA per l'anno 2020. La mancata ottemperanza agli obblighi assunti con scadenza primo gennaio 2021 comporta la riduzione di un ulteriore 10 per cento dei compensi spettanti per l'anno 2020. La mancata ottemperanza agli obblighi assunti con scadenza 30 giugno 2021 di cui al comma 3 comporta la disabilitazione delle credenziali di accesso al SIAN degli operatori interessati dalla medesima decorrenza.

Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Dott. For. Sabrina Diamanti

Presidente del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

Per. Agr. Mario Braga

Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati

Agr. Dott. Roberto Orlandi